



Il Direttivo Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense

Con riferimento al Disegno di Legge Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità) nell'ultima versione nota del 20.12.2013,

STIGMATIZZA

che per l'ennesima volta **si tenti di innovare la disciplina codicistica civile in maniera disorganica e non coordinata con le riforme recentemente approvate e con i lavori delle commissioni di studio insediate dal governo**, senza peraltro che le novità legislative siano state precedute da un vero e completo dibattito con tutti gli operatori del settore, in tal modo rischiando di pervenire, contrariamente agli auspici, a rendere ancora più farraginoso ed inefficace la risposta alla domanda di giustizia e la piena realizzazione del principio di legalità, autentica pre-condizione di ripresa economica e di pace sociale.

Al contrario, come autorevolmente sostenuto da vari commentatori, occorrerebbe procedere decisamente nel senso di potenziare ed adeguare ai tempi la macchina della giustizia, in modo da ridurre i tempi morti e consentire agli operatori del settore di concentrare le loro energie sulle reali questioni giuridiche, anziché disperderle in mansioni e funzioni collaterali e defatiganti;

CONSIDERA

che, fra le novità che il D.D.L. propone di introdurre relativamente al giudizio di cognizione, talune sono abbastanza neutre (di per sé) e talune anche da plaudire (in primo luogo quella interessante l'art. 696 bis), mentre **altre sono invece decisamente preoccupanti e non condivisibili.**

La prima di queste è costituita dalla cd. "motivazione completa a pagamento".

La motivazione della sentenza è difatti un valore in sé, in quanto sovente serve ad esplicitare e chiarire determinate statuizioni del dispositivo e quindi è fuorviante partire dal presupposto che conoscere la motivazione sia utile solo alla sola parte soccombente per valutare le possibilità di impugnazione.

L'introduzione di suddetta novità, in parallelo con le rilevanti novità introdotte solo pochi mesi or sono in materia di giudizi di appello e cassazione (in particolare l'artr.



348 bis), determinerebbe la creazione di un sistema oltre modo ostacolante l'accesso della parte alla giustizia con un'eccessiva compromissione delle attività defensionali in tutti i gradi del giudizio.

Altrettanto preoccupante ed assolutamente non condivisibile è poi la possibile responsabilità solidale dell'avvocato che abbia difeso una parte condannata ex art. 96 cpc.

A prescindere dal fatto che i contorni della cd. "lite temeraria" sono alquanto sfuggenti, è indubbio che in tal modo si perverrebbe a condannare un soggetto che non è parte del giudizio e nei confronti del quale verrebbe accertata una corresponsabilità in difetto di formale contraddittorio, ma che, a quel punto, avrebbe titolarità ad esperire autonoma impugnazione della sentenza.

Tale previsione introdurrebbe nell'ordinamento una compenetrazione fra avvocato e parte (limitandola, per ora, al solo giudizio civile ...) che è estranea a qualsiasi concezione liberale, che (come comprovato dalle norme codicistiche che vietano all'avvocato di essere cessionario dei diritti controversi nella causa da questi patrocinata), invece postula la necessaria differenza fra chi è parte e chi, professionalmente è chiamato a patrocinare i diritti della stessa.

Perseguendo coerentemente su tale china si potrebbe anche pensare alla condanna, in solido con l'appellato soccombente, del giudice che aveva redatto la sentenza impugnata e riformata.

/-/-/

La misure individuate per potenziare e rendere maggiormente efficace il processo esecutivo, laddove realmente attuate, sembrano invece andare nella giusta direzione.

Dovrà essere compiutamente esaminata la normativa delegata, ma i principi ispiratori paiono condivisibili (sia quelli che potenziano l'operatività degli ufficiali giudiziari, sia quelli in tema di beni mobili estranei all'esecuzione per consegna e rilascio, che intervengono su autentici punti dolenti del sistema, anche se occorrerebbe investire sulla qualificazione del personale).

Si segnala però fin da ora l'incongruità di costringere il creditore procedente ad iscrivere a ruolo il pignoramento entro un lasso di tempo ristretto, in quanto detta spesa si appalesa inutilmente gravatoria sul creditore, che l'anticipa, ma, a ben vedere, anche per il debitore che intenda pagare dopo il pignoramento.



Si segnalano peraltro alcune manchevolezze della novella.

La prima è relativa alla mancata previsione di un pubblico registro nazionale dei debitori esecutati, liberamente consultabile da tutti (sul tipo della lista nera tedesca) che avrebbe due grossi vantaggi:

-a) eviterebbe l'avvio di inutili (doppie, triple, ecc) esecuzioni, potendo il creditore intervenire in quella già pendenti con indubbio risparmio di spese e di attività (anche per gli uffici giudiziari);

-b) a monte, eviterebbe all'operatore economico di contrattare con soggetti insolventi. Nel suddetto pubblico registro dovrebbero essere rinvenibili anche le istanze di fallimento presentate (visto che dalla Camera di Commercio si può avere notizia solo dei fallimenti dichiarati e delle richieste di Concordato Preventivo et similia).

La seconda manchevolezza consiste nel non avere adeguatamente modificato il D.M. che regola i compensi degli Istituti Vendite Giudiziarie, prevedendo che, a parte il rimborso delle spese documentate ed un minimo compenso per la gestione della pratica, gli stessi vengano pagati esclusivamente tramite una quota del ricavato dall'esecuzione, stimolandone in tal modo la produttività.

/-/-/

Per quanto infine attiene alle modifiche di diritto sostanziale in tema di garanzie reali, in assenza di una compiuta normativa di dettaglio, in questo momento si può soltanto approvare l'intento di agevolare per tale via l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

/-/-/

Quanto sopra considerato,

ESPRIME

forte contrarietà alle modifiche del processo di cognizione sopra commentate,

CONFIDA

che analoga valutazione venga espressa anche dal mondo accademico e dalla magistratura affinché (nel nome di un vuoto efficientismo) non si abbiano a dismettere principi dello Stato di diritto e

CHIEDE

che futuri interventi riguardanti la Giustizia abbiano carattere organico e completo e vengano preceduti da un serio dibattito coinvolgente tutti gli operatori del settore e in



particolare gli avvocati, componente essenziale ed imprescindibile della giurisdizione.

Roma, 8 gennaio 2014

Il Direttivo Nazionale ANF

*Redazione a cura di Andrea Noccesi e Andrea Zanello